

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 406)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAZZOLI, BERTHET, SEGNANA, DALVIT, DE ZAN,
BALDINI e VENTURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1969

Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze
a favore dei territori montani

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 18 gennaio 1968, n. 13, è stata disposta la proroga a tutto l'esercizio 1968 dei finanziamenti previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, meglio nota come legge per la montagna, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nelle dichiarazioni programmatiche del presidente Leone prima e, successivamente, del presidente Rumor è stata riaffermata la volontà del Governo di provvedere al rinnovo della legislazione sulla montagna.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha condotto indagini e studi affinché la nuova legge sulla montagna, continuando lo impegno delle legge n. 991, possa predisporre gli strumenti che consentano al montanaro di restare nel suo ambiente in sufficienti ed umane condizioni di vita.

In attesa che il disegno di legge del Governo venga presentato all'esame del Parlamento, si rende assolutamente necessario che abbiano a continuare i finanziamenti in applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Si propone, pertanto, di autorizzare la spesa per l'esercizio 1969 nella certezza che il tempo a disposizione consenta di esaminare ed approvare il disegno di legge preannunciato dal Governo.

A sostegno di questa proposta, ci permettiamo di richiamare i voti espressi dal Consiglio nazionale dell'UNCEM, organizzazione unitaria nazionale che raggruppa i Comuni e gli Enti montani. Tali voti sono per una sollecita approvazione della nuova legge e, comunque, per una non interruzione dei finanziamenti a favore della montagna.

Per completezza di esposizione, ricordiamo che i finanziamenti disposti a tutto il 31 dicembre 1966 sui fondi della richiamata legge n. 991 e della legge di proroga 18 agosto 1962, n. 1360, ammontano a 76 miliardi e 500 milioni. A questi vanno aggiunti 176 miliardi e 959 milioni relativi al piano verde primo e secondo, sempre destinati alle zone montane.

Poichè con la legge 18 gennaio 1968, n. 13, si è disposto un finanziamento per 18 mesi di 30 miliardi, possiamo affermare che la montagna nei 16 anni intercorsi dalla prima legge, proposta dall'allora Ministro dell'agricoltura onorevole Fanfani, ha avuto finanziamenti diretti per 283 miliardi e 459 milioni.

Si propone che il finanziamento per l'esercizio 1969 sia fissato nell'importo di lire 24 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui alla legge 18 gennaio 1968, n. 13, si autorizza la spesa complessiva di lire 24 miliardi per l'anno finanziario 1969, così ripartita:

a) lire 2.000 milioni per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, numero 991;

b) lire 10.000 milioni per la concessione dei contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3 della citata legge;

c) lire 500 milioni per la concessione degli studi di cui all'articolo 5 della citata legge;

d) lire 7.000 milioni per la concessione di contributi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere b), d), e), f), g) ed h) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle opere previste dalla lettera e) dell'articolo 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

e) lire 1.000 milioni da assegnare alla Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè all'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360;

f) lire 3.300 milioni per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere a) e c) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

g) lire 200 milioni per le spese di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 2.

Le norme previste dagli articoli 2 e 3 della citata legge del 18 gennaio 1968, n. 13, sono parimenti prorogate secondo le disposizioni della presente legge.